
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A TUTELA DEI RISCHI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

POLIZZA INCENDIO DEL FABBRICATO

Prestazioni assicurate da



Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La copertura assicurativa è facoltativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia; Telefono: 045.8391111; Sito Internet: www.cattolica.it, e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
- c) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- d) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.925 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.293 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,6 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

3. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Polizza ha durata annuale con tacito rinnovo.
Per aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 7 delle CGA.

AVVERTENZA - Termini e modalità di e disdetta

La disdetta del contratto da parte del Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale del Contratto.

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona

La Compagnia considera comunque valida anche la disdetta che dovrà pervenire tramite le filiali della banca purchè sia stata presentata dal contraente entro i termini sopraindicati.
La disdetta ha effetto alla scadenza dell'anno assicurativo in corso.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:

incendio del fabbricato

Rischi civili

Artt. 26,27,28,29,30,31,32,33,36,37

Rischi commerciali, artigianali e piccole industrie:

Artt. 38,39,41,42,43,44,45,46,49,50

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Rischi civili

Art. 33

Rischi commerciali, artigianali e piccole industrie:

Artt. 39,46

4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 → € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 9 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (es. *modifica tipologia di attività da calzaturificio a conceria*) Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

7. Premio

Il Premio annuale in favore della Compagnia è a carico del Contraente ed è determinato in relazione alle garanzie prestate.

Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi al pagamento del premio la Compagnia non sarà obbligata a corrispondere alcun indennizzo.

7.1 Mezzi di Pagamento

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio annuale sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
45,00%	66,66%

Il tasso di premio è espresso in % e viene calcolato come da tariffa riportata nell'Allegato 5 del presente Fascicolo Informativo.

Tabella esemplificativa dei premi:

TIPOLOGIA FABBRICATO	NEGOZIO DI BICICLETTE
CODICE RISCHIO	2
VALORE FABBRICATO	145.000,00
Premio lordo totale	€ 137,95
Premio netto totale	€ 112,68
Costi di acquisizione, gestione ed incasso	€ 50,70
Provvigioni percepite dall'intermediario	€ 33,80

8. AVVERTENZA - Rivalse:

Rischi civili.

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 Codice Civile. a condizione che l'Assicurato ne faccia richiesta scritta, prima della liquidazione del danno, rinunciando espressamente lui stesso ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili (vedi art. 35 CGA).

Rischi Commerciali, Rischi artigianali e piccole industrie

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 cod. civ., verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le Società controllate, consociate e collegate;
 - i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. vedi art. 48 CGA)

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

10. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

11. Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Convenzione sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare il sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato o se ne abbia avuta conoscenza a :

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop

Ufficio Sinistri

Via Fermi 11/D

37135 Verona

oppure telefonando al Numero Verde 800.206692

Fax 800.33.44.31

La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;

d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 cod. civ., determina le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ. e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Per gli aspetti dettaglio si fa riferimento ai seguenti articoli delle CGA:

- esagerazione dolosa del danno (art. 14)
- procedura per la valutazione del danno (art. 15)
- determinazione del danno da parte dei periti (art. 16)
- erogazione di anticipi sugli indennizzi (art. 17)
- assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (art. 18)
- limite di indennizzo (art. 19)
- pagamento dell'indennizzo (art. 20)

13. **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 045.83.72.354

E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. **AVVERTENZA - Arbitrato**

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Paolo Bedoni)



GLOSSARIO

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione o contratto

Il contratto di assicurazione.

Contraente

La persona che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Fenomeno elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia

La parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A, Via IV Novembre 45 – 56027 San Miniato (Pisa).

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che la Società ha stabilito quale importo dovuto e da pagarsi dal Contraente in base alla presente Polizza.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop, con sede legale in Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona.

DEFINIZIONI VALIDE PER IL SETTORE : RISCHI CIVILI
--

Abitazione principale

casa unifamiliare od appartamento ove l'Assicurato dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica ovvero ove risiede per la maggior parte dell'anno e posta in territorio italiano.

Appartamento: facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Casa unifamiliare, villa o appartamento: facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Abitazione secondaria

Casa unifamiliare od appartamento ove l'Assicurato non dimora abitualmente, posta in territorio italiano. Esclusa la multiproprietà.

Assicurato

Il soggetto residente e/o domiciliato in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Fabbricato

L'edificio o porzione di edificio di valore non superiore a €. 516.000,00 adibito ad abitazione principale o secondaria dell'Assicurato, uffici e/o studi professionali e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate; tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquette; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, antenne televisive come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione; recinzioni in muratura, cancellate, pavimentazioni esterne; relative pertinenze e dipendenze anche non direttamente comunicanti con l'edificio medesimo.

Materiali incombustibili

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

Copertura

Complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solaio

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

DEFINIZIONI VALIDE PER I SETTORI : RISCHI COMMERCIALI RISCHI ARTIGIANALI E PICCOLE INDUSTRIE

Assicurato

Il soggetto residente e/o domiciliato in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Addetti

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti nonché i soggetti di cui ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n.196 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

Azienda commerciale

L'attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali esercitata in fabbricati di valore non superiore a €.750.000,00 e con non più di 5 addetti. In generale ogni attività di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Azienda artigianale o Piccola Industria

L'attività artigianale o di piccola industria per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo esercitata in fabbricati di valore non superiore a €. 1.000.000,00 e con non più di 15 addetti. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Fabbricati

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'azienda assicurata, comprese le dipendenze separate, purché ubicate ad una distanza inferiore a metri 50 dalle opere edili stesse o dalla loro recinzione. Sono compresi: i fissi, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento, gli altri impianti e le installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione; le scale mobili, gli ascensori e i montacarichi; le pensiline, le tettoie e le recinzioni. Se l'azienda assicurata occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Materiali esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;

esplodono per azione meccanica o termica;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;

-
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'inflammanno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità, o meno, del solaio.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere dagli agenti atmosferici l'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda commerciale assicurata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

Art. 2 - Conclusione del Contratto

Decorsi 10 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta senza che la Società abbia comunicato al Contraente a mezzo lettera raccomandata a.r. il proprio rifiuto di accettare la proposta, il contratto s'intende comunque concluso.

Nell'ipotesi che venga comunicato al Contraente il rifiuto di accettare la proposta nei termini di cui al comma precedente, la Società rimborserà il premio che sia stato eventualmente già corrisposto.

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio o delle rate di premio viene eseguito mediante addebito sul conto corrente del Contraente acceso presso la CARISMI, previa disposizione in tal senso del Contraente alla Banca.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..

Art. 4 - mezzi di pagamento del premio

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

ART. 5 – costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio annuale sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
45,00%	66,66%

Il tasso di premio è espresso in % e viene calcolato come da tariffa riportata nell'Allegato 5 del presente Fascicolo Informativo.

Tabella esemplificativa dei premi:

TIPOLOGIA FABBRICATO	NEGOZIO DI BICICLETTE
CODICE RISCHIO	2
VALORE FABBRICATO	145.000,00
Premio lordo totale	€ 137,95
Premio netto totale	€ 112,68

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	€ 50,70
Provvigioni percepite dall'intermediario	€ 33,80

Art. 6 - Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Convenzione sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

Art. 7 - Durata e proroga del Contratto

Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso ed ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno alla sua scadenza e così per le scadenze annuali successive salvo facoltà di entrambe le parti di esercitare il diritto di disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

La Società considera comunque valida anche la disdetta che dovrà pervenire tramite le filiali della Banca purchè sia stata presentata dal contraente entro i termini sopraindicati.

La disdetta ha effetto alla scadenza dell'anno assicurativo in corso.

.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 10 - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (es. *modifica tipologia di attività da calzaturificio a conceria*).

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

Art. 11 – Obblighi dell'Intermediario

L'Intermediario collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia del Semplice di Polizza;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di

Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate anche successivamente, il contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato (articolo 1910 del codice civile).

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 13 – Denuncia di sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare il sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato o se ne abbia avuta conoscenza a :

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop

Ufficio Sinistri

Via Fermi 11/D

37135 Verona

oppure telefonando al Numero Verde 800.206692

Fax 800.33.44.31

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;

d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 cod. civ., determina le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ. e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art.16 "Determinazione del danno da parte dei periti".

Art. 16 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 17 - Erogazione di anticipi sugli indennizzi

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 50.000,00 .

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 18 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'articolo "Determinazione del valore del fabbricato assicurato", risulta che la somma assicurata dal presente contratto, risulta inferiore all'effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 cod. civ. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 19 "Limite di indennizzo".

Art. 19 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art 21 - Vincolo

Se l'assicurazione incendio del fabbricato è vincolata, la Società, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e per la parte eccedente tale vincolo liquida direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

Pertanto La Società si obbliga a :

- a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
- b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

Art. 22 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della Legge italiana.

Art. 24 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 25 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 045.83.72.354

E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER IL SETTORE : RISCHI CIVILI
--

*(*con riferimento al provvedimento IVASS n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08 – Incendio ed elementi naturali ed in parte al ramo 09 – Altri danni ai beni, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)*

Art. 26 - Caratteristiche del fabbricato

- I. Per la validità dell' assicurazione il fabbricato assicurato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.
- II. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia adibito per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.
- III. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato, la tolleranza di cui al paragrafo precedente sarà valutata in riferimento alla totalità del fabbricato.

Art. 27 - Operatività del contratto –destinazione d'uso – delimitazione territoriale

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell' Assicurato che il fabbricato o la porzione di fabbricato assicurato è:

- adibito alla destinazione d'uso indicata nella scheda di polizza;
- situato in Italia.

Art. 28 - Estensioni di garanzia

Sono compresi i danni materiali e diretti:

- conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- causati al fabbricato assicurato da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio;
- causati al fabbricato assicurato per ordine dell'Autorità e quelli causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

Sono inoltre garantite il rimborso:

- delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 29 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 33 "Esclusioni", lettera g), la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato.

la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente condizione in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore € 250.000.

Per la presente condizione non è operante il disposto di cui all'art. 18 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

Art. 30 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato assicurato con il massimo di € 50.000,00 in caso di danni a terzi, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Art. 31 - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria

la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- II. causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, sovraccarico di neve;

- e) cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati nel 1° comma.;

III. subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- c) beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- f) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti del presente articolo il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.

Art. 32 - Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società, a parziale deroga dell'art. 33 "Esclusioni", lettera b), risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli di incendio esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Agli effetti del presente articolo :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata per il fabbricato.

Art. 33 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) ai vetri e ai cristalli;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;

-
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.

Art. 34 - Determinazione del valore del fabbricato assicurato e del danno

Sia nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

La garanzia è prestata nella forma "valore a nuovo".

1. Ai fini del presente articolo, il termine "valore a nuovo" indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "Deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
3. Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro dodici mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2, La Società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del Deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'Assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo.
4. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2.
5. La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la Società.

Art. 35 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 Codice Civile, a condizione che l'Assicurato ne faccia richiesta scritta, prima della liquidazione del danno, rinunciando espressamente lui stesso ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili.

Art. 36 - Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 18 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 37 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalle parti contraenti, alle quali soltanto spetta di compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CONDIZIONI GENERALI INCENDIO VALIDE PER I SETTORI: RISCHI COMMERCIALI RISCHI ARTIGIANALI E PICCOLE INDUSTRIE
--

*(*con riferimento al provvedimento IVASS n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08 – Incendio ed elementi naturali ed in parte al ramo 09 – Altri danni ai beni, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)*

Art. 38 - Caratteristiche del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato assicurato abbia strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono quindi esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Art. 39 - Tolleranze

I. Caratteristiche del fabbricato

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricati la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

II. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata. E' tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 kg di materiali esplosivi;
- 250 kg di materiali infiammabili;
- 250 kg di merci speciali.

Art. 40 - Operatività del contratto –destinazione d'uso – delimitazione territoriale

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente che il fabbricato o la porzione di fabbricato assicurato è:

- ♦ adibito alla destinazione d'uso indicata nella scheda di polizza;
- ♦ situato in Italia.

Art. 41 - Estensioni di garanzia

Sono compresi i danni materiali e diretti:

- conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;

-
- causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
 - causati al fabbricato assicurato da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio;
 - causati al fabbricato assicurato per ordine dell'Autorità e quelli causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

Sono inoltre garantite il rimborso:

- delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 42 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 46 "Esclusioni", punto 7), la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato. La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti del presente articolo in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore €750,00. Per il presente articolo non è operante il disposto di cui all'art. 18 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

Art. 43 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato assicurato con il massimo di €.50.000,00 in caso di danni a terzi, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da

qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Art. 44 - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

A. verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

B. causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- 3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) gelo, sovraccarico di neve;
- 5) cedimento o franamento del terreno;
- 6) ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati nel 1° comma.;

C. subiti da:

- 1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- 2) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- 3) beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- 4) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- 5) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 6) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti del presente articolo il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.

Art. 45 - Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società, a parziale deroga dell'art. 46 "Esclusioni", punto 7), risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli di incendio esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- 1) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2) alle insegne;
- 3) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- 4) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 5) di fenomeno elettrico;
- 6) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- 7) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Agli effetti del presente articolo :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata per fabbricato.

Art. 46 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- 2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- 5) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 6) ai beni rientranti in contratti di "leasing";
- 7) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 8) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 9) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.

Art. 47 - Determinazione del valore del fabbricato assicurato e del danno

Al momento del sinistro si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

Per "valore allo stato d'uso" del fabbricato, si intende il loro valore, determinato in base alla stima sopra indicata, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno, come determinato dal presente articolo, e quello determinato "allo stato d'uso".

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 18 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

- a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art. 19 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Art. 48 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 cod. civ., verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le Società controllate, consociate e collegate;
 - i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 49 - Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 18 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 50 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalle parti contraenti, alle quali soltanto spetta di compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'ATTIVAZIONE DELL'AREA RISERVATA

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2013 e costituisce parte integrante al Fascicolo Informativo/Prospetto d'offerta

In seguito all'emanazione del Prov. 7 IVASS del 16/07/2013 recante "Disposizioni in materia di Gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell'articolo 22, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010" la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.

L'accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.

La informiamo che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area a Lei riservata, secondo le modalità pubblicate nella *home page* del sito *internet* della Compagnia.